

**DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2019**  
**245/2019/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO ALLA RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/459 DELLA COMMISSIONE DEL 16 MARZO 2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1069<sup>a</sup> riunione del 18 giugno 2019

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 984/2013 della Commissione europea, del 14 ottobre 2013 (di seguito: regolamento 984/2013);
- il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione del 16 marzo 2017 che abroga il regolamento 984/2013 (di seguito: regolamento 2017/459);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) dell'11 aprile 2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006);
- il decreto del Ministro del 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, 168/06 (di seguito: deliberazione 168/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 2/10);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 137/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 luglio 2014, 333/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2017, 242/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 242/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 892/2017/R/gas.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, nonché del decreto legislativo 164/00, l’Autorità è investita in via generale di funzioni di regolazione in tema di condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, anche con riferimento ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l’estero e con terminali di rigassificazione;
- la legge 239/04, nella sua formulazione originaria, ha previsto:
  - all’articolo 1, comma 17, che il Ministro sia competente a (i) decidere sulla richiesta di esenzione in caso di nuove interconnessioni con Paesi dell’Unione europea (di seguito: UE) e in caso di nuovi terminali GNL, previo parere dell’Autorità, nonché a (ii) definire i principi e le modalità per il rilascio dell’esenzione medesima e a (iii) disciplinare, in deroga all’assetto delle attribuzioni dell’Autorità di cui al precedente punto, le condizioni per l’accesso alla rete nazionale di gasdotti conseguente all’esenzione;
  - all’articolo 1, comma 18, il riconoscimento ai soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all’Unione europea o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, di un diritto di allocazione prioritaria di una quota di capacità di trasporto presso i relativi punti di entrata della rete nazionale; il riconoscimento di tale diritto avviene da parte del Ministro previo parere dell’Autorità;
  - all’articolo 1, comma 20, che il Ministro stabilisca altresì criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema in base ai quali l’Autorità definisce le procedure di allocazione della quota residua di capacità delle nuove infrastrutture o dei potenziamenti rispetto alla quota oggetto di esenzione o di diritto di allocazione prioritaria;
- in attuazione delle predette disposizioni, il Ministro ha definito:
  - con il decreto 11 aprile 2006, i principi e le modalità per il rilascio dell’esenzione, nonché per accordare il diritto all’allocazione prioritaria, con riferimento alle infrastrutture di cui al precedente punto;
  - con il decreto 28 aprile 2006, principi generali in tema di accesso alla rete nazionale di gasdotti conseguente all’esenzione o al riconoscimento del diritto all’allocazione prioritaria ed i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema ai fini dell’assegnazione della quota residua; l’attuazione di tali principi e criteri è stata demandata all’Autorità;

- con le deliberazioni 168/06 e ARG/gas 2/10, l’Autorità ha attuato il decreto 28 aprile 2006, dettagliando:
  - le modalità di accesso alla rete nazionale di gasdotti in relazione a nuovi terminali di rigassificazione di GNL, interconnessioni con Paesi UE o non UE per i quali il Ministro abbia riconosciuto un’esonazione dal diritto di accesso dei terzi o un diritto di accesso prioritario;
  - i termini, le condizioni e le modalità di svolgimento della procedura aperta finalizzata alla raccolta di richieste di accesso a capacità di nuova realizzazione anche per punti di entrata/uscita non oggetto di esenzione o diritto di accesso prioritario;
- l’articolo 33 del decreto legislativo 93/11, nell’attuare la disciplina europea in tema di esenzione in caso di nuove infrastrutture introdotta dall’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, ha modificato il testo dei commi 17 e 18 dell’articolo 1 della legge 239/04, la cui nuova formulazione, per quel che qui rileva, non prevede più alcun riferimento alla competenza del Ministro circa la definizione di principi e modalità per l’accesso alla rete nazionale di gasdotti conseguente all’esonazione o al diritto di accesso prioritario accordati;
- l’Autorità, in base ai propri compiti istituzionali di cui alla legge 481/95 e al decreto legislativo 164/00, regola anche l’accesso ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti conseguente al riconoscimento di un’esonazione o di un diritto di allocazione prioritaria.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il decreto 28 aprile 2006 prevede che, a seguito della richiesta di accesso alla rete nazionale di gasdotti presentata da un’infrastruttura oggetto di esenzione o di diritto di allocazione prioritaria, l’impresa maggiore di trasporto avvii una procedura finalizzata allo sviluppo coordinato della rete nazionale dei gasdotti ed aperta a tutti i soggetti interessati alla realizzazione di nuova capacità presso tutti i punti di entrata e di uscita della rete nazionale di gasdotti (di seguito: procedura aperta). In esito alla suddetta procedura la medesima impresa individua la capacità che può essere realizzata per soddisfare le richieste ricevute e procede con il conferimento;
- il decreto 28 aprile 2006, inoltre, individua:
  - a) i soggetti abilitati ad innescare l’avvio della procedura aperta e a parteciparvi, nonché i termini della medesima procedura;
  - b) le modalità di determinazione della capacità di trasporto da realizzare ed i relativi criteri e modalità di conferimento;
  - c) i criteri di determinazione delle garanzie dovute dai soggetti che partecipano alla procedura aperta ed al successivo conferimento nonché la disciplina relativa alle penali che si applicano in caso di risoluzione anticipata dei contratti di trasporto sottoscritti in esito alla procedura aperta o nei casi di ritardi di messa a disposizione della capacità da parte dell’impresa maggiore di trasporto;
- il medesimo decreto 28 aprile 2006 prevede, infine, che l’Autorità stabilisca le modalità di svolgimento della procedura aperta e che, relativamente ai terminali di

rigassificazione e alle infrastrutture di interconnessione con Stati membri dell'Unione europea, integri i criteri di conferimento della capacità di trasporto di cui alla precedente lettera b) nonché la disciplina delle garanzie finanziarie, delle cauzioni e delle penali di cui alla precedente lettera c);

- la disciplina contenuta nel decreto 28 aprile 2006, come attuata dall'Autorità in particolare con la deliberazione ARG/gas 2/10, ha continuato a trovare applicazione anche dopo la modifica della legge n. 239/04 apportata dall'articolo 33 del decreto legislativo 93/11, svolgendo una funzione di supplenza normativa in tema di accesso alla rete nazionale di gasdotti conseguente al riconoscimento di esenzione e di diritto di allocazione prioritaria, in assenza di diversi provvedimenti di regolazione adottati dall'Autorità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il regolamento 2017/459 ha introdotto una procedura standardizzata, aperta a tutti i soggetti interessati, per la realizzazione ed allocazione della c.d. capacità incrementale, al fine di garantire uno sviluppo coordinato e razionale delle capacità dei sistemi di trasporto degli Stati membri rispetto alle effettive esigenze di utilizzo richieste dal mercato (di seguito: procedura aperta europea o procedura europea); le finalità perseguite da tale procedura, pertanto, sono le medesime della procedura aperta definita dalla deliberazione ARG/gas 2/10 (in attuazione del decreto 28 aprile 2006);
- ai sensi dell'articolo 3, punto 1 del suddetto regolamento 2017/459, si intende per "capacità incrementale" la capacità derivante da un aumento della capacità tecnica esistente oppure nuova capacità, creata dove attualmente non ne esiste alcuna, che può essere realizzata sia per mezzo di investimenti infrastrutturali sia tramite l'ottimizzazione della gestione della capacità esistente. La capacità incrementale così determinata può essere allocata, subordinatamente all'esito positivo di un test economico (da compiersi nell'ambito della procedura aperta europea): (i) in punti di interconnessione esistenti; (ii) mediante la creazione di uno o più punti di interconnessione; (iii) quale capacità fisica di contro flusso in uno o più punti di interconnessione, non precedentemente offerta;
- ai sensi dell'articolo 3, punto 2 del medesimo regolamento, punto di interconnessione è un punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti (ossia, per quanto riguarda l'Italia, la rete nazionale di gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 164/00) o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore;
- l'articolo 2, comma 1, del regolamento 2017/459, stabilisce che la disciplina in esso contenuta si applica ai punti di interconnessione con Stati membri dell'UE, mentre può essere applicata ai punti di entrata-uscita da e verso Paesi terzi sulla base di una decisione assunta dall'autorità nazionale di regolamentazione;
- lo stesso articolo 2, comma 1, del regolamento 2017/459, prevede che lo stesso non trovi applicazione ai punti di uscita verso i consumatori finali e le reti di distribuzione, nonché ai punti di entrata da terminali GNL, oltretutto ai punti di entrata dagli impianti di stoccaggio e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio;

- ai sensi dell'articolo 3, punto 11 del medesimo regolamento, la procedura aperta europea comprende una fase non vincolante in cui gli utenti della rete esprimono e quantificano la loro domanda di capacità incrementale e una fase vincolante in cui uno o più gestori dei sistemi di trasporto chiedono agli utenti della rete di assumere impegni vincolanti di acquisizione di capacità; in particolare:
  - i. la fase non vincolante inizia di norma in occasione delle aste annuali per il conferimento di capacità annua degli anni dispari, nell'ambito delle quali il gestore del sistema di trasporto è tenuto a raccogliere e valutare le eventuali indicazioni non vincolanti di domanda di mercato relativamente alla realizzazione di capacità incrementale;
  - ii. la fase vincolante inizia con la pubblicazione da parte dei gestori dei sistemi di trasporto di un avviso contenente le informazioni/caratteristiche del progetto di capacità incrementale approvato dalle autorità di regolazione competenti ed il modello di contratto relativo alla capacità offerta;
- il regolamento non prevede una scadenza perentoria per la durata complessiva delle suddette fasi, tuttavia dall'esame degli adempimenti previsti dalla disciplina emerge che l'intero processo dovrebbe concludersi nell'arco temporale di due anni;
- in particolare, la conclusione dell'intero processo e la conseguente decisione di realizzare o meno la capacità incrementale richiesta, è determinata dal risultato del test economico, di cui all'articolo 22 del regolamento 2017/459: la capacità sarà realizzata solo se l'esito del test economico è positivo su entrambi i lati del punto di interconnessione interessato per almeno un livello di offerta comprendente capacità incrementale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nel corso della fase non vincolante, di cui alla precedente lettera i., i gestori dei sistemi di trasporto interessati sono tenuti ad analizzare le richieste di capacità incrementale dal punto di vista dell'interesse del mercato, della fattibilità tecnica nonché di quella economica, attraverso la predisposizione di: (a) una relazione di valutazione della domanda di mercato, (b) un documento per la consultazione, (c) studi tecnici e (d) una proposta finale di progetto da presentare alle autorità di regolazione interessate per approvazione;
- ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del regolamento 2017/459, i gestori del sistema di trasporto possono esigere il pagamento di corrispettivi per le attività risultanti dalla trasmissione di indicazioni non vincolanti di domanda. Tali corrispettivi:
  - rispecchiano i costi amministrativi relativi al ricevimento delle richieste;
  - sono soggetti all'approvazione della competente Autorità di regolazione;
  - sono rimborsati al rispettivo utente della rete in caso di esito positivo del test economico per almeno un livello di offerta che comprenda capacità incrementale al rispettivo punto di interconnessione;
- il regolamento 2017/459 non specifica le modalità ed i criteri di copertura dei costi relativi agli studi tecnici – cfr. precedente lett. (c) – che il gestore del sistema di trasporto deve predisporre a seguito del ricevimento delle richieste non vincolanti di

realizzazione di capacità incrementale; in particolare, non è chiaro se tali costi debbano essere o meno compresi nell'ambito dei costi amministrativi, per i quali peraltro il regolamento non fornisce una definizione puntuale; tale aspetto è tuttavia rilevante, in quanto le attività necessarie per la predisposizione degli studi tecnici possono rappresentare un costo significativo che, laddove non fosse coperto dai soggetti partecipanti alla procedura europea (in caso di esito negativo del test economico sopra richiamato), finirebbe per essere recuperato nell'ambito delle tariffe di trasporto applicate alla generalità degli utenti e, quindi, in ultima analisi, sulla generalità dei consumatori italiani;

- da quanto sopra discende quindi l'esigenza di evitare che sia posto interamente a carico del sistema il rischio, rispetto ai potenzialmente ingenti costi per gli studi tecnici, derivante dall'esito negativo del test economico; ciò anche in coerenza con le finalità della medesima procedura aperta europea di assicurare uno sviluppo ordinato, razionale ed efficiente dei sistemi di trasporto nazionale, finalità che sarebbe evidentemente frustrata laddove si consentisse la presentazione di qualunque richiesta pervenga, anche temeraria;
- inoltre, il regolamento 2017/459 promuove una stretta collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, ovvero i gestori dei sistemi di trasporto confinanti e le rispettive Autorità di regolazione, al fine di consentire la definizione dei livelli più efficienti di offerta di capacità incrementale nella forma di prodotti aggregati.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 242/2017/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'integrazione e/o modifica delle disposizioni vigenti in materia di allocazione di capacità esistente ed incrementale presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, in attuazione del regolamento 2017/459;
- nell'ambito del suddetto procedimento, l'Autorità ha, inoltre, dato mandato all'impresa maggiore di trasporto di avviare tutte le azioni necessarie per attuare le disposizioni del regolamento 2017/459 direttamente applicabili;
- a tal fine, l'impresa maggiore di trasporto ha avviato, nel corso del 2017, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del regolamento 2017/459 il primo processo di capacità incrementale relativo al sistema di trasporto italiano;
- nel quadro del suddetto processo, l'impresa maggiore di trasporto italiana e quella greca hanno ricevuto una domanda non vincolante per la realizzazione di nuova capacità in uscita dal sistema greco ed in entrata verso quello italiano di 357.672.000 kWh/g;
- la domanda, di cui al precedente punto, tuttavia era relativa a due sistemi non adiacenti geograficamente né collegati da un'infrastruttura esistente (interconnettore *offshore*) e per essere soddisfatta avrebbe dovuto comportare la realizzazione di una infrastruttura terza (interconnettore), funzionale a garantire l'entrata e l'uscita dei nuovi flussi, estranea rispetto al sistema di trasporto italiano e greco;
- il regolamento 2017/459, tuttavia, non prevede nessun obbligo in capo ai gestori dei sistemi di trasporto relativamente alla realizzazione di infrastrutture estranee ai

rispettivi sistemi di trasporto nazionali; per tale ragione, l'Autorità italiana e quella greca con comunicazione 7 giugno 2019 (Prot. Autorità 15161) hanno invitato i rispettivi gestori dei sistemi di trasporto a valutare altre opzioni per soddisfare la domanda di cui sopra fermo restando che da tali valutazioni non debbano derivare dei costi avente impatti negativi sulle tariffe di trasporto dei due sistemi nazionali.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il processo di capacità incrementale, di cui al precedente considerato, avviato dall'impresa maggiore di trasporto nel 2017, nonché l'esame della normativa italiana esistente in materia di creazione di nuova capacità hanno consentito all'Autorità di acquisire elementi funzionali alla razionalizzazione e aggiornamento del quadro di regole relativo alla creazione di capacità incrementale nel sistema italiano;
- in particolare, è emerso che, rispetto alle nuove disposizioni contenute nel regolamento 2017/459, la disciplina contenuta nel decreto 28 aprile 2006, come attuata dalla deliberazione ARG/gas 2/10, presenta profili di incoerenza e di disfunzionalità applicativa, atteso che alcune disposizioni risultano incompatibili tra loro, mentre in altri casi determinano una farraginosità nella gestione di procedure diverse a seconda dei punti di entrata alla rete di gasdotti interessati;
- tali disposizioni, pertanto, non risultano essere più armonizzate con il nuovo contesto normativo di derivazione europea, impedendo un'ottimizzazione delle procedure di accesso alla capacità incrementale che si avrebbe, invece, laddove una medesima disciplina fosse applicata in modo omogeneo a tutti i punti di entrata della rete nazionale di gasdotti, siano essi interconnessi con infrastrutture esenti o meno, ovvero siano essi interconnessi con interconnessioni con Paesi UE o terzi.

**RITENUTO CHE:**

- al fine di superare le criticità descritte al precedente gruppo di considerati, sia necessario procedere all'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di creazione di capacità incrementale in linea con le disposizioni europee; a tal fine sia necessario precisare che:
  - a) a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 2017/459, le richieste di accesso alla rete nazionale di trasporto presso i punti di interconnessione (già esistenti o da realizzare) con Paesi UE, presentata anche da soggetti titolari di un'esenzione, sono soggette alle regole della procedura aperta europea;
  - b) per le richieste presentate da un'infrastruttura oggetto di allocazione prioritaria, nonché dai terminali di rigassificazione oggetto di esenzione o da realizzarsi in regime di accesso dei terzi, continuano a trovare applicazione le disposizioni della deliberazione ARG/gas 2/10, riservandosi comunque l'Autorità di procedere successivamente, anche in esito ad approfondimenti tuttora in corso, all'eventuale modifica di queste ultime disposizioni;
- tuttavia, al fine di assicurare uno sviluppo coordinato della rete nazionale dei gasdotti, in coerenza quindi con le finalità sottese al regolamento 2017/459 e alla deliberazione

- ARG/gas 2/10, nella prospettiva di promuovere l'efficienza del servizio, sia opportuno uniformare e unificare i momenti in cui l'impresa maggiore di trasporto possa valutare le richieste di accesso pervenute ai sensi delle due diverse discipline; a tal fine, sia necessario prevedere che i termini per la comunicazione delle capacità conferibili da parte dell'impresa maggiore di trasporto ai sensi della deliberazione ARG/gas 2/10 decorrano dalla data di inizio dell'asta annuale di capacità annua, successiva al momento in cui è possibile presentare richieste di capacità incrementale;
- sia, inoltre, opportuno prevedere che ai fini delle valutazioni sopra richiamate, l'impresa maggiore di trasporto consideri tutte le richieste pervenute ai sensi della deliberazione ARG/gas 2/10, indipendentemente dal fatto che siano state presentate da soggetti titolari di un'esenzione o di un diritto di accesso prioritario;
  - sia opportuno prevedere che, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione di una richiesta di creazione di nuova capacità ai sensi del regolamento 2017/459, l'impresa maggiore di trasporto trasmetta all'Autorità la suddetta richiesta, unitamente a tutte le pertinenti informazioni;
  - sia necessario, al fine di garantire efficienza nella gestione delle procedure aperte europee e, al contempo, tutelare il sistema da possibili richieste di capacità incrementali comunque poco affidabili (o addirittura temerarie), stabilire che l'impresa maggiore di trasporto:
    - a) definisca una proposta, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, relativa alle modalità di copertura, eventualmente anche mediante la prestazione di garanzie, dei costi degli studi tecnici da parte dei soggetti che presentano la richiesta di realizzazione di capacità incrementale, che tenga conto del tipo di investimento richiesto;
    - b) definisca e pubblichi sul proprio sito, a mero titolo esemplificativo, alcune ipotesi di costo degli studi tecnici tipicizzate per tipologia di investimento;
    - c) persegua i principi di trasparenza, efficienza ed economicità nelle decisioni di avvio degli studi tecnici;
  - sia, altresì, necessario – analogamente a quanto previsto dal regolamento 2017/459 per gli altri costi amministrativi – prevedere che i costi per gli studi tecnici sostenuti dagli utenti, siano restituiti agli stessi in caso di esito positivo del test economico per almeno un livello di offerta che comprenda capacità incrementale al rispettivo punto di interconnessione;
  - sia, inoltre, fondamentale stabilire che l'oggetto degli studi tecnici, e il conseguente costo determinato dall'impresa maggiore di trasporto, debba esclusivamente riguardare le ipotesi di sviluppo dei tratti della rete nazionale funzionali a realizzare le richieste presentate di capacità incrementale;
  - sia, pertanto, rilevante chiarire che l'impresa maggiore di trasporto non potrà esigere il riconoscimento dei costi degli studi tecnici inerenti ad eventuali investimenti da realizzare al di fuori del perimetro della rete nazionale di trasporto;
  - sia utile prevedere che l'impresa maggiore di trasporto predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete finalizzata ad armonizzare le disposizioni relative alle richieste di realizzazione di nuova capacità tenendo conto di quanto previsto dai precedenti alinea e di possibili ulteriori ottimizzazioni dei processi



individuare alla luce dell'esperienza finora acquisita nella gestione dei processi di realizzazione di nuova capacità;

- sia opportuno riunire, nella forma di testo integrato della disciplina di accesso al servizio di trasporto del gas naturale, le disposizioni relative alla realizzazione di nuova capacità contenute nella deliberazione ARG/gas 2/10 e nel presente provvedimento

## **DELIBERA**

1. di aggiornare le disposizioni vigenti in materia di creazione di capacità incrementale per allinearle con quelle europee, e in particolare, come chiarito in motivazione, precisare che:
  - a) a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 2017/459, le richieste di accesso alla rete nazionale di trasporto presso i punti di interconnessione (già esistenti o da realizzare) con Paesi UE, presentata anche da soggetti titolari di un'esenzione, sono soggette alle regole della procedura europea;
  - b) per le richieste di accesso alla rete nazionale di trasporto presso i punti di interconnessione (già esistenti o da realizzare) con Paesi non-UE, nonché dai terminali di rigassificazione oggetto di esenzione o da realizzarsi in regime di accesso dei terzi, continuano a trovare applicazione le disposizioni della deliberazione ARG/gas 2/10;
2. di sostituire all'articolo 7, comma 1, della deliberazione ARG/gas 2/10, le parole "entro il termine di 8 mesi decorrenti dal termine di cui al comma 6.7", ove ricorrono, con "entro il termine di dodici mesi decorrenti dall'inizio dell'asta annuale di capacità annua di cui all'articolo 11 del Regolamento 2017/459";
3. di sostituire all'articolo 7, comma 2, della deliberazione ARG/gas 2/10, le parole "tre mesi" con "sette mesi";
4. di sostituire all'articolo 7, comma 3, della deliberazione ARG/gas 2/10, le parole "Decorsi 30 giorni dal termine di cui al comma 6.7" con "Decorsi cinque mesi dall'inizio dell'asta annuale di capacità annua di cui all'articolo 11 del Regolamento 2017/459" e le parole "90 giorni decorrenti dal termine di cui al comma 6.7" con "sette mesi decorrenti dall'inizio dell'asta annuale di capacità annua di cui all'articolo 11 del Regolamento 2017/459";
5. di abrogare i commi 6.1, 6.2 e 6.7 della deliberazione ARG/gas 2/10;
6. di prevedere che ai fini della determinazione delle capacità conferibili ai sensi dell'articolo 7, l'impresa maggiore di trasporto consideri tutte le richieste pervenute da parte dei soggetti di cui al punto 1, lettera b), pervenute entro il quarto mese successivo alla data di inizio dell'asta annuale di capacità annua di cui all'articolo 11 del Regolamento 2017/459, ancorché presentate da un soggetto non titolare di esenzione o di diritto di accesso prioritario;
7. di prevedere che ulteriori armonizzazioni siano definite nel quadro di un testo integrato della disciplina di accesso al servizio di trasporto del gas naturale sulla base

- di una proposta di ottimizzazione dei processi da parte dell'impresa maggiore di trasporto anche alla luce delle osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione delle modifiche del codice di rete funzionali al recepimento del presente provvedimento;
8. di prevedere che, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione di una richiesta di creazione di nuova capacità ai sensi del regolamento 2017/459, l'impresa maggiore di trasporto trasmetta all'Autorità la suddetta richiesta, unitamente a tutte le pertinenti informazioni;
  9. di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto, unitamente alla proposta di cui al punto successivo, trasmetta per l'approvazione dell'Autorità, una proposta, predisposta in coerenza con quanto chiarito in motivazione, relativa alle modalità di copertura dei costi degli studi tecnici da parte dei soggetti che presentano la richiesta di realizzazione di capacità incrementale; in particolare, la proposta dovrà contenere un criterio per la determinazione dell'importo che i soggetti che presentano la richiesta di realizzazione di capacità incrementale saranno tenuti a versare in funzione dell'investimento richiesto. A tal fine l'impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito, a mero titolo esemplificativo, alcune ipotesi di costo, non vincolanti, dei suddetti studi tecnici;
  10. di stabilire che l'impresa maggiore di trasporto predisponga, previa consultazione, una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete finalizzata all'implementazione del presente provvedimento tenendo conto di quanto previsto dai precedenti alinea;
  11. di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto, unitamente alle proposte di cui ai precedenti punti 9 e 10, trasmetta, per l'approvazione dell'Autorità, l'eventuale proposta relativa alla definizione dei corrispettivi a copertura della totalità dei costi amministrativi;
  12. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas;
  13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it)

18 giugno 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*